



Commissione 5a Bilancio
Senato della Repubblica

**Conversione in legge del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”**

26 marzo 2020

Egregio Senatore,

la **Rete Professioni Tecniche**, in rappresentanza di 650.000 professionisti dell'area tecnica e scientifica, invia alla sua cortese attenzione alcune proposte emendative al DL 18/2020 tese ad integrare il provvedimento con alcune, essenziali misure per razionalizzare gli incentivi fiscali in materia di sicurezza degli edifici e per sostenere, di conseguenza, il mercato edilizio in questa fase complessa.

Lo Stato e le Istituzioni tutte devono far sentire la più convinta vicinanza ai professionisti tecnici che già in queste settimane stanno avvertendo chiaramente l'impatto dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e delle conseguenti, necessarie misure assunte dalle autorità di governo.

Al contempo, è opportuno recuperare e rilanciare, proprio in questo momento, tutte le migliori pratiche per incentivare i cittadini alla tutela della propria sicurezza attraverso la sicurezza degli edifici in cui vivono.

Confidando nel suo supporto,

inviamo cordiali saluti.

- Ing. **Armando Zambrano** - Coordinatore RPT, Consiglio Nazionale Ingegneri
- Dott.ssa **Nausicaa Orlandi** – Segretario RPT, Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
- Dott.ssa **Sabrina Diamanti** – Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Arch. **Giuseppe Cappochin** - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
- Geol. **Francesco Peduto** – Consiglio Nazionale Geologi
- Geom. **Maurizio Savoncelli** – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
- Per. Agr. **Mario Braga** – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Per. Ind. **Giovanni Esposito** – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Dott. **Lorenzo Aspesi** – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari

AS 1766

Emendamento

Articolo 125

All'art. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Alla rubrica dopo le parole “dei piccoli comuni.” Si aggiungono le parole “innalzamento della soglia della parte deducibile per interventi di adozione di misure antisismiche”

Dopo il comma 4 si aggiunge ex novo il seguente comma 5: All'art. 2-septies, lett. c), punto 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1-quater, le parole “nella misura del 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'85 per cento” e le parole “nella misura dell'80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”.
- al comma 1-quinquies, le parole “nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 90 per cento e del 100 per cento”

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata ad aumentare la soglia di deducibilità per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su singole unità immobiliari fino all'85 per cento per il passaggio ad una classe di rischio inferiore, e fino al 95 per cento per il passaggio a due classi di rischio inferiori. Per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni sono all'90 per cento per il passaggio a una classe di rischio inferiore e al 100 per cento per il passaggio a due classi di rischio inferiori.

AS 1766
Emendamento
Articolo 125

Dopo l'articolo 125 si aggiunge il seguente:

«Art. 125-bis

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

- 1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-bis dell'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.*
- 2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.*
- 3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.*
- 4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato ad includere, tra gli interventi di adozione di misure antisismiche, anche la classificazione e verifica sismica degli immobili ai fini della detrazione fiscale. La proposta emendativa consente, dunque, di accedere, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, alle detrazioni fiscali pari all'80 per cento entro un limite di 100 milioni di euro da prelevare nella quota destinata al cosiddetto "sisma bonus", anche nel caso di interventi quali la classificazione e verifica sismica sugli immobili. Le detrazioni fiscali previste permangono a prescindere che si dia seguito all'esecuzione dei lavori. I costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica sono determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

Le attività relative alla classificazione e verifica sismica degli immobili consentono di accertare le condizioni strutturali degli stessi e mappare lo stato del patrimonio immobiliare. L'attuazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la spesa pubblica per l'incentivo fiscale pari a 100 milioni derivante dall'applicazione della classificazione e verifica sismica degli immobili rientra nella spesa stimata per l'accesso al sisma bonus in complessivi 1.590 milioni di euro annui, di cui

690 per interventi su abitazioni principali e attività produttive, 600 milioni per interventi su abitazioni non principali e 300 milioni per interventi su parti comuni degli edifici.

Emendamento

Articolo 125

Dopo l'articolo 125 si aggiunge il seguente:

«Art. 125-bis

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

«1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, con un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari o superiore a 200.000 euro, i soggetti aventi diritto alle detrazioni possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I fornitori che hanno effettuato gli interventi hanno a loro volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge di bilancio 2020 è intervenuta incisivamente sulla disciplina di alcuni bonus fiscali.

In particolare, ha abrogato lo sconto in fattura con riferimento al cd. sismabonus (art. 16 del DL 63/2013) e modificato la disciplina in materia relativa al cd. ecobonus (art. 14 del DL 63/2013) introducendo una soglia minima di importo e tipologia dei lavori per avere diritto alla detrazione.

La modifica della disciplina in materia, nei termini descritti, ha significativamente disincentivato la messa in sicurezza e gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio italiano.

Le proposte emendative che seguono, ferma restando la soglia minima per lavori e servizi di 200.00,00 euro, sono finalizzate:

- la prima, ad ampliare la tipologia di interventi di efficientamento energetico per i quali si possa applicare lo sconto in fattura;
- la seconda, a reintrodurre lo sconto in fattura per gli incentivi finalizzati all'adozione di misure antisismiche.